

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1428)

ALLEGATO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1970

Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Piemonte

ALLEGATO

Modificazioni al testo dello Statuto della Regione Piemonte

Comunicate alla Presidenza il 2 marzo 1971

LETTERA DI TRASMISSIONE

*All'On. Presidente
del Senato della Repubblica*

Facendo seguito alla presentazione del disegno di legge n. 1428, concernente l'approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della regione Piemonte, si comunica che dal Pre-

sidente di quel Consiglio regionale sono pervenute alcune modificazioni, che il Consiglio medesimo — con deliberazione in data 19 febbraio 1971 — ha inteso apportare allo Statuto.

Si ha l'onore di trasmettere il testo di tali modificazioni, che debbono intendersi parte integrante dello Statuto allegato al ripetuto disegno di legge n. 1428.

f.to: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

Art. 1.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Piemonte è Regione autonoma nell'unità politica della Repubblica italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione e secondo le norme dello Statuto ».

Art. 7.

È sostituito dal seguente:

« La Regione difende l'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costumi delle comunità locali e ne favorisce la valorizzazione ».

Art. 31.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La Giunta è composta dal Presidente e dagli Assessori in numero non superiore a dodici ».

Art. 45.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Ogni legge, entro i termini prescritti da legge dello Stato, è inviata, a cura del Presidente del Consiglio regionale, al Commissario del Governo per il visto ».

Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dall'opposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente nelle forme previste dalle leggi dello Stato ».

Il quarto comma è soppresso.

Art. 50.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale ».

Art. 55.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il referendum abrogativo è improponibile per le norme dello Statuto regionale. La legge regionale determina, a norma della Costituzione, le materie per le quali non è ammesso referendum abrogativo ».

Art. 58.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità formale delle proposte di referendum salvo le impugnative previste dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ».

Art. 59.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente, sentita la Giunta, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione ».

Art. 81.

Il quinto e il sesto comma sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Per lo svolgimento di funzioni che richiedono elevata qualificazione e per l'esecuzione straordinaria o a tempo limitato di mansioni specializzate, è ammesso il conferimento di incarichi specifici per periodi determinati.

Le modalità ed i limiti di tali incarichi sono regolati con legge regionale ».